



COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

CORSO L. RAZZA , 2 - 89014 - PROV. DI REGGIO CALABRIA

P.I.V.A.: 00134970805 - Tel. 0966 879102 e Fax 0966 879110

AREA AMMINISTRATIVA - LEGALE - SOCIO - CULTURALE

E-mail: amministrativo@comune.oppidomamertina.rc.it

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE E PROCESSUALE DEL COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

C.I.G.: 3964533420 – C.P.V.: 79100000-5

L'Anno Duemiladodici il giorno cinque del mese di novembre, presso i locali del Comune di Oppido Mamertina, tra i Sigg.ri:

- D.ssa Stefania Bruno, nata a Oppido Mamertina (RC) il 16.10.1974, in rappresentanza del Comune di Oppido Mamertina, d'ora in poi denominato Committente,
- e
- Avv. Antonino FRENO, nato a Reggio Calabria(RC) il 04.04.1974, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Palmi nr. 1662/1999, d'ora in poi denominato Professionista;

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 28.11.2011, veniva dato indirizzo al competente Responsabile per il reperimento, mediante procedura selettiva di un avvocato, al quale conferire il patrocinio e la rappresentanza legale e processuale del Comune in tutte le controversie giudiziali dell'Ente;
- con determinazione del Responsabile n. 35 del 20.02.2012 venivano approvati il relativo Avviso Pubblico di selezione, gli schemi di domanda e la determinazione a contrarre;
- con determinazione del Responsabile n. 91 del 20.04.2012 veniva nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;
- con determinazione del Responsabile n. 114 del 04.06.2012 veniva preso atto della apposita graduatoria formulata dalla nominata Commissione, e la conseguente aggiudicazione del servizio conferita all'Avv. Antonino FRENO;
- con verbale in via di urgenza del 04.06.2012 è disposta la consegna dell'incarico medesimo, onde procedere ad alcune costituzioni in giudizio prima dell'imminente scadenza dei termini ;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, così come pure costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, che il Professionista dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
2. L'Incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di

avvocato, per lo svolgimento della quale il Professionista incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali.

3. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio in tutte le liti future, attive e passive, del Comune di Oppido Mamertina, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Committente o proposte da terzi contro l'Ente, nelle sedi giurisdizionali competenti di fronte agli organi giurisdizionali di primo e secondo grado (Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale attraverso lo strumento della Delibera dell'organo esecutivo, al Responsabile dell'Area Amministrativa – Demografica - Legale e Socio-Culturale affinché dia formale mandato al legale dell'Ente, nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell'incarico.

Restano esclusi dal presente disciplinare gli incarichi singoli già eventualmente precedentemente conferiti ad altri professionisti e/o al precedente Legale dell'Ente.

Il Professionista incaricato è tenuto, senza ulteriori aggravati di spese per il Committente, ad eccezione delle eventuali spese vive sostenute e regolarmente documentate, purché previamente autorizzate dall'Ente, anche all'espletamento delle seguenti attività:

l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni e i pareri, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune, ivi comprese le richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, transazioni, ecc.. In tale contesto, ove richiesto, il Professionista si obbliga ad effettuare anche attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di transazione, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc. Il Committente resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, l'obbligo del Professionista essendo limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

L'Ente resta libero, a proprio insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, particolarmente complesse e delicate, alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare al Professionista incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che il primo possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

4. Il Professionista si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune ovvero circa l'opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, addivenire a transazioni nonché in ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. Pertanto il Professionista, in presenza di situazioni che possano costituire fonte di contenzioso, qualora adeguatamente rappresentante dagli organi comunali, fornisce all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese indicazioni necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e a prevenire giudizi per l'Amministrazione. Si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto. Si impegna altresì a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a

tutelare gli interessi del Comune. Contestualmente alla presentazione della fattura relativa all'attività del trimestre di competenza, il Professionista dovrà presentare una relazione dettagliata, distinta per causa trattata, circa lo stato dei procedimenti in essere, esprimendo il proprio parere in merito alla opportunità di adottare ulteriori provvedimenti sui procedimenti definiti.

5. Qualora richiesto, il Professionista assicura previo preavviso la sua presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso per le spese documentate.

6. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'incarico per le singole controversie, il mandato e la procura *ad litem*, sarà conferita con specifico atto dell'Amministrazione.

7. Il Professionista è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

8. Il rapporto contrattuale avrà durata di anni tre con decorrenza dal 04.06.2012 e fino al 03.06.2015. Resta salvo quanto previsto ai successivi articoli da 14 a 18.

9. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito onnicomprensivamente in € 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) annuali, oltre Cpa, IVA e qualsiasi ulteriore voce accessoria. Il compenso sarà versato a scadenza trimestrale posticipata, previa regolare effettuazione del servizio e dietro presentazione di regolare documento contabile. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive documentate (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.

Per poter procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere emessa trimestralmente e presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale. I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., e di quella sulla regolarità contributiva.

10. L'attività è prestata dal Professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale né strutture né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

11. Il Professionista dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e/o, comunque, si impegna a fare cessare le dette incompatibilità entro trenta giorni dalla data di stipula del disciplinare. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.

12. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.

13. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta

liberamente dal Professionista; tuttavia il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato all'Ente e offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

14. Alla scadenza fissata, il rapporto si risolve automaticamente senza bisogno di ulteriore comunicazione ed il Professionista decadrà automaticamente da tutti gli incarichi conferiti o continuati in virtù del presente disciplinare. Da tale momento, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 15, 16 e 17, il Professionista non potrà più effettuare attività relativamente alle cause in corso e patrociniate.

15. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed ove ravvisi l'opportunità di garantire la continuità nell'esercizio delle attività difensive, di confermare i singoli incarichi conferiti al precedente legale e non ancora esauriti mediante definizione anticipata con lo stesso del compenso spettante per l'attività residua. Per tali controversie in corso, è fatto altresì salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere l'effettuazione, da parte dell'attuale Professionista, di atti urgenti ed indifferibili, al fine di salvaguardare le ragioni sostanziali e processuali del Comune, che il Professionista non potrà rifiutare, se non per giustificato motivo e senza pregiudizio per l'Ente. Al di fuori di queste ipotesi, la trattazione ulteriore dei giudizi avviati o continuati in virtù del presente disciplinare sarà affidata al legale o ai legali subentranti, senza che il precedente Professionista possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.

16. Fuori dalle ipotesi di estrema necessità ed urgenza e di conferma espressa prevista dai due articoli precedenti, in nessun caso, il Professionista potrà avanzare pretese per prestazioni rese dopo la scadenza del termine del presente disciplinare, nemmeno quale indebito arricchimento e nemmeno nel caso in cui la prestazione debba ritenersi comunque utile per l'Ente.

17. L'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere dal presente disciplinare dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il Professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto esponendone i motivi e con un preavviso minimo di due mesi; il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune.

18. Poco prima della scadenza del termine del disciplinare, assieme ai fascicoli ed a tutta la documentazione relativa alle vertenze, quelle già definite ed a quelle ancora pendenti, il Professionista dovrà predisporre e consegnare all'Ente una analitica relazione sullo stato delle singole controversie, sulle date ed attività di udienze già fissate e sulle attività processuali ex extraprocessuali imminenti da compiere dopo la scadenza del disciplinare, in modo da salvaguardare le posizioni del Comune e senza ulteriore aggravio di spese. Resta salvo, in ogni caso, quanto previsto del presente contratto circa la somma da corrispondere al professionista incaricato, in caso di esito vittorioso in qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi etc. per i quali l'Ente s'impegna, al verificarsi del predetto esito vittorioso in data successiva alla scadenza del tempo stabilito dal disciplinare tra Ente e professionista, alla corresponsione delle somme e competenze di giudizio liquidate dal giudice in favore dell'Ente in misura proporzionale all'attività espletata. Precisamente sarà corrisposto un terzo nel caso di sola presentazione degli atti introduttivi o a processo giunto alla fase preliminare al momento della scadenza del disciplinare; due terzi nel caso d'iniziata assunzione probatoria o nel caso di processi in cui non si ha bisogno di assunzione probatoria o in ogni caso in cui questa non sia tenuta; sarà corrisposto l'intero nel solo caso in cui, al momento della scadenza del mandato, la causa sia matura per la decisione e siano stati quindi depositati presso il giudicante gli atti conclusionali. Su tali somme non avrà alcun effetto preclusivo la scadenza, revoca, rinuncia o recesso di alcuna delle parti del contratto. Anche a tale fine l'Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute.

Con la consegna dei fascicoli e degli atti di causa, il Professionista ha l'obbligo di rilasciare se necessaria, ampia delega per il ritiro da parte dell'Amministrazione (o suo delegato) dei fascicoli di parte presso le autorità giurisdizionali ove risultano instaurati i giudizi già definiti o ancora pendenti.

19. E' stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla firma del presente disciplinare, il Professionista s'impegna a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Oppido Mamertina, né personalmente, né tramite propri Procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Comune. Il Professionista si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Ente l'esistenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, che possono insorgere durante l'esecuzione della prestazione e lo svolgimento del rapporto.

20. E' escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione del presente disciplinare.

21. Il Professionista dichiara sotto la sua responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e conferma di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Oppido Mamertina di richiedere allo stesso Professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati diano eventualmente esito positivo, si applica l'articolo successivo e salvo il risarcimento di eventuali danni a favore dell'Ente.

22. L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal Professionista, fino al momento della decadenza della nomina, nei termini previsti dal presente disciplinare e con eccezione di ogni competenza accessoria, passata o futura, relativa all'esito eventualmente vittorioso delle controversie.

23. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione del presente disciplinare, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale.

24. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

25. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Con la sottoscrizione è autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità di cui allo stesso disciplinare.

Oppido Mamertina lì 05.11.2012

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed approvato espressamente le clausole di cui al sopraestesi articoli; 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

